



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 80 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 5943/17 del 21.02.2017 emessa nel giudizio TRADEFLEET INVESTMENTS SRL contro il Comune di TAORMINA, l'EQUITALIA SUD S.p.A. ed il Comune di DOMASO.</b>
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 23° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 5943/17 del 21.02.2017 emessa nel giudizio TRADEFLEET INVESTMENTS SRL contro il Comune di TAORMINA, l'EQUITALIA SUD S.p.A. ed il Comune di DOMASO.**

Premesso che la TRADEFLEET INVESTMENTS SRL ha citato innanzi al GdP di Roma il Comune di TAORMINA e l'EQUITALIA SUD S.p.A., proponendo opposizione avverso cartella di pagamento n. 021 2016 0004469801 000;

che in data 14/04/2017, prot. com.le n. 8413, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 5943/17 - R.G. n. 42799/16 - del 21/02/2017, depositata in cancelleria il 23.02.2017, con cui il Giudice di Pace di ROMA

a) ha accolto il ricorso della TRADEFLEET INVESTMENTS SRL;  
b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 864,00, , in solido con il Comune di Domaso

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla TRADEFLEET INVESTMENTS SRL in solido con il Comune di Domaso ammontano complessivamente ad € 864,00 di cui euro 264,00 per spese liquidate in sentenza,

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- > la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- > la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;  
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul

cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**DELIBERA**

1. di riconoscere, a favore di Tradefleet ,ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 864,00, in solido con il Comune di Domaso, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n.5943/17 del 21.02.2017, depositata in Cancelleria il 23.02.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

  
**IL SINDACO**  
**Dott. Eligio Giardina**

La presente per chiedere il pagamento delle spese di lite come liquidate nella sentenza n. 5943/17 (che allego) del giudice di Pace di Roma che ha definito il giudizio in oggetto (R.G. 42799/16). Il pagamento di euro 600,00 più la cassa avvocati (4%) iva esclusa, nonché euro 264,00 per esborsi per un totale di euro 888,00 potrà essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie intestate alla mia cliente: Iban IT 58 X 03069 05108 615291155963. Resto in attesa di conferma dell'avvenuto pagamento, diversamente darò corso alla procedura esecutiva. Distinti saluti. Luigi Matteo \_\_\_\_\_ Avv. Luigi Matteo Via Fabio Massimo 45 00192 Roma tel. 06.32652127 - fax 063236009 e-mail: matteoavv@yahoo.it

Esente

S. 5843/17 410

REPUBBLICA ITALIANA  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Roma in persona del Dott. Eduardo Contento, addetto alla seconda sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 42799 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2016

TRA

TRADEFLEET INVESTMENTS SRL con sede in Roma ed in giudizio con l'Avvocato Luigi Matteo e Daniela Mattei di Roma che la rapp.tano e difendono in virtù di delega in atti

PARTE ATTRICE - OPPONENTE

E

COMUNE DI DOMASO in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso ex lege  
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA-CONTUMACE

E

COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso ex lege  
EQUITALIA SUD SPA in persona del L.R. ed in giudizio come in atti

PARTE CONVENUTA-OPPOSTA-CONTUMACE

OGGETTO : Atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc.

avverso

Cartella di pagamento n. 021 2016 0004469801 000

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE : come in atti depositati.

Il Giudice, visto l'art. 132 CPC. come novellato dall'art. 45 punto 17 Legge n.69/09 ha pronunciato la seguente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si osserva che l'opposizione è proponibile per motivi di rito, di funzione e di competenza per materia.

In secondo luogo si osserva che l'opposizione dopo lettura degli atti, è risultata accoglibile nei termini di cui dappresso e nei modi indicati.

Infatti si evince in questo giudizio che dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione depositata ( e non depositata ) emergono gli elementi che confermano l'inadempimento delle parti convenute nei confronti della parte attrice in relazione alla regolare e perfetta notifica dei vav sottesi al provvedimento reso **NONCHE' IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA PARTE ISTANTE.**

Non vi sono deduzioni espresse a suffragio della tesi della parte convenuta-concessionario e non appaiono elementi per confutare la tesi della società attrice.

Appare fondata di contro la doglianza espressa dall'istante circa l'assenza di prove certe di notifica e di allegazione delle relate al provvedimento nonché e comunque il difetto di legittimazione ; ciò in relazione alla decorrenza dei termini di legge ed alla decadenza delle convenute dal loro diritto di credito e quindi dalla loro legittimazione ad agire in questa sede e in questo giudizio civile.

Appare inoltre esatta l'individuazione dell'autorità attesa la normativa vigente in tema di opposizione all'esecuzione e di garanzia costituzionale alla difesa.

Infine, poiché i vav non possedevano le caratteristiche di legge che avrebbero legittimato l'inizio della procedura esecutiva nei confronti della parte istante, occorre provvedere come dappresso.

Le deduzioni della parte opposta del resto non sono pervenute a questo giudice e non vi sono i presupposti di legge per convalidare l'atto.

Pertanto la domanda sarà accolta ed il provvedimento sarà annullato.

L'opposizione sarà accolta come sopra detto e le spese di questo giudizio riconosciute nei soli confronti degli enti negligenti in solido fra loro.

La mancata replica degli enti contumaci, la loro mancata produzione e l'assenza in aula poi rafforza la decisione.

Non si ravvedono gli estremi per ulteriori pronunce.


Sentenza esecutiva ope legis




P. Q. M.

Il Giudice di Pace nella causa portante NRG. 42799 / 16 così provvede;  
accoglie l'opposizione come in motivazione e condanna le parti convenute enti al  
pagamento delle spese di lite che liquida in via equitativa complessivi euro 864,00  
di cui 264,00 per spese .  
Così deciso in Roma 21.2.2017

Il Giudice di pace  
(Dr. Eduardo Contento)



DEPARTMENT OF CANCELLERIA  
23/2/17  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Simona Daniele





Protocollo Generale  
N° 8413 del 14/04/2017 12:54

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: TRADEFLEET INVESTMENTS SRL / COMUNE DI DOMASO + COMUNE DI TAORMINA (NS.  
RIF. 410)

**Mittenti**

Denominazione

Comune di Residenza

"AVV. LUIGI MATTEO"

**Smistamenti**

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
AREA AMMINISTRATIVA	14/04/2017	03/05/2017	Protocollo	COMPETENZA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI	14/04/2017		Protocollo	COMPETENZA

**Allegati**


Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		s. 5943-17.pdf

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANZO*

Taormina 27 DIC. 2017

  
Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANZO*

Taormina 28 DIC 2017

*S. 5943/17 PREN. 842/17  
E 864,00*  
Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto  


# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 63/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 5943/17 del 21.02.2017 emessa nel giudizio TRADEFLEET INVESTMENTS SRL contro il Comune di TAORMINA, l'EQUITALIA SUD S.p.A. ed il Comune di DOMASO.**

Considerato che in data 14/04/2017, prot. com.le n. 8413, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 5943/17 - R.G. n. 42799/16 - del 21/02/2017, depositata in cancelleria il 23.02.2017, con cui il Giudice di Pace di ROMA

- a) ha accolto il ricorso della TRADEFLEET INVESTMENTS SRL;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 864,00, , in solido con il Comune di Domaso

Atteso che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla TRADEFLEET INVESTMENTS SRL in solido con il Comune di Domaso ammontano complessivamente ad € 864,00 di cui euro 264,00 per spese liquidate in sentenza,

## VISTO ed ACCERTATO

di riconoscere, a favore di TRADEFLEET INVESTMENTS SRL, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 864,00, scaturente dalla sentenza esecutiva n. 5943/17 - R.G. n. 42799/16 - del 21/02/2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 per l'annualità 2017;

il parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

**ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*

IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carriuba Rossana*

---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

